

FOGLIO FEDERALE

Anno XXXIII

Berna, 12 ottobre 1950

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 10.—; semestre fr. 6.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi all'Amministrazione delle pubblicazioni federali — S.A. Arti grafiche Grassi e Co. a Bellinzona (Telefono 5 18 71) - Conto chèques postali XI 690.

DECRETO FEDERALE

concernente

**i crediti per la conservazione e l'acquisto d'antichità nazionali
e per la conservazione dei monumenti storici**

(Del 28 settembre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 1949,

decreta:

Art. 1.

Per la conservazione e l'acquisto di antichità nazionali, è iscritto ogni anno nel preventivo della Confederazione (museo nazionale svizzero), un credito di 100.000 franchi.

Per bisogni del tutto speciali può inoltre essere aperto un credito straordinario.

Art. 2.

Il credito per la conservazione e l'acquisto di antichità nazionali è destinato:

- a. a procurare alla Confederazione tanto antichità mobili, quanto parti trasportabili di antichità immobili che offrono un interesse per l'insieme del paese;
- b. all'esecuzione di scavi.

Art. 3.

Per la conservazione dei monumenti storici è iscritto ogni anno nel preventivo della Confederazione un credito di 250.000 franchi.

Può essere inoltre consentito un credito straordinario qualora le spese per la conservazione di determinati oggetti fossero tanto elevate da compromettere il pagamento di altri sussidi.

Art. 4.

Il credito per la conservazione dei monumenti storici è destinato:

- a. all'assegnazione di sussidi, di un'aliquota del 30 per cento al massimo, per le ricerche archeologiche e per la conservazione degli oggetti immobili che dal lato archeologico, storico o storico-artistico meritano in modo speciale di essere conservati, come pure per gli scavi e i rilievi concernenti tali oggetti;
- b. a procurare alla Confederazione oggetti immobili di tal genere e a permettere l'esecuzione di lavori per la loro conservazione, come pure rilievi, ricerche e scavi archeologici.

Art. 5.

Il presente decreto abroga tutte le precedenti disposizioni ad esso contrarie, e sostituisce la risoluzione federale del 30 giugno 1886 su l'appoggio della Confederazione a favore della conservazione e dell'acquisto di antichità patrie.

Art. 6.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 7 giugno 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che assegna

**al Cantone d'Argovia un sussidio suppletivo per le maggiori
spese derivanti dalla costruzione della strada della Surb**

(Del 4 ottobre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista la legge federale del 17 marzo 1937 che abroga quella del 23 dicembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederweningen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberglatt-Niederweningen;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1950,

decreta :

Art. 1.

Al Cantone d'Argovia è assegnato:

- a. per l'esecuzione di lavori completivi della strada della Surb da Döttingen a Tiefenwaag, un sussidio di 1 969 200 franchi al massimo, pari al 60 per cento delle maggiori spese che entrano in considerazione, di 3 282 000 franchi;
- b. per il compimento del raccordo da Tiefenwaag a Oberehrendingen, un sussidio di 42 600 franchi al massimo, pari al 20 per cento delle maggiori spese che entrano in considerazione, di 213 000 franchi.

Art. 2.

I sussidi sono pagati entro i limiti dei crediti messi a disposizione dal Consiglio federale, a mano a mano che progrediscono i lavori previsti nei programmi annuali, in base ai conti presentati dal Governo cantonale e verificati dall'Ispettorato federale dei lavori pubblici.

I sussidi sono pagati in quote annue d'importo non superiore a 700 000 franchi.

Art. 3.

Nel calcolare i sussidi si terrà conto delle spese di costruzione vere e proprie, comprese le espropriazioni come pure delle spese per l'allestimento del progetto di esecuzione e di quelle per la direzione dei lavori. Non si terrà conto, invece, delle spese per altre misure, per la cooperazione di autorità, commissioni o funzionari, nè di quelle necessarie per procurarsi il capitale e pagarne gli interessi.

Art. 4.

I lavori saranno eseguiti secondo i piani sottoposti all'Ispettorato federale dei lavori pubblici il 19 maggio 1949 dalla Direzione dei lavori pubblici del Cantone d'Argovia. L'Ispettorato esamina, se siffatta condizione è adempiuta. A tale scopo, il Governo cantonale fornirà ai funzionari di questo servizio le informazioni e l'assistenza necessarie.

Delle parti finite va presentato un rendiconto. Le spese ulteriori per tali lavori saranno considerate come spese di manutenzione.

I programmi annuali devono essere sottoposti per approvazione all'Ispettorato federale dei lavori pubblici.

Art. 5.

Sarà tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio, purchè non ne risultino spese eccessive.

Art. 6.

Al Cantone di Argovia è assegnato il termine di sei mesi per dichiarare se accetta il presente decreto federale.

Il diritto ai sussidi sarà prescritto se l'accettazione non è comunicata entro questo termine.

Art. 7.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 28 settembre 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 4 ottobre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

DECRETO FEDERALE

che prende atto

del risultato della votazione popolare del 4 giugno 1950 concernente il decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione

(Del 4 ottobre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti i processi verbali della votazione popolare del 4 giugno 1950 sul decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 luglio 1950;

atti da cui risulta che su un complesso di 754 151 voti validi 486 381 erano per il rifiuto e 267 770 per l'accettazione del decreto e che 14 Cantoni e quattro mezzi Cantoni contro 5 Cantoni e due mezzi Cantoni l'hanno parimente respinto,

decreta :

Articolo unico.

È preso atto che il decreto federale che istituisce nuove disposizioni costituzionali sull'ordinamento delle finanze della Confederazione è stato respinto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 4 ottobre 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 ottobre 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

DECRETO FEDERALE

su

**l'aiuto straordinario della Confederazione alla Swissair,
società anonima per la navigazione aerea**

(Del 28 settembre 1950)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 101 e 103 della legge del 12 dicembre 1948 su la navigazione aerea;

visti i messaggi del Consiglio federale del 5 giugno 1950 e del 23 agosto 1950,

decreta:

Art. 1.

La Confederazione acquista per il servizio di lungo corso della Swissair due aeroplani del tipo Douglas DC-6 B, con il materiale accessorio, del valore complessivo di circa 15 milioni di franchi. Essa lascia tali apparecchi a disposizione della Swissair, perchè se ne serva verso pagamento di un'indennità. L'importo di questa indennità dipende dall'utile d'esercizio calcolato dopo ammortamento del parco d'aeroplani e degli impianti della Swissair.

I rapporti tra la Confederazione e la Swissair sono regolati da un contratto con effetto retroattivo al 1° gennaio 1950.

Durante la validità del contratto, la Swissair ha il diritto di acquistare i due aeroplani ed il materiale accessorio; alla scadenza del contratto, essa è tenuta ad acquistarli.

Rimane in ogni tempo riservato il diritto di vendere i due aeroplani.

Art. 2.

La Confederazione assegna alla Swissair un sussidio annuo di 500.000 franchi al massimo per la formazione del suo personale aeronautico.

Art. 3.

I crediti necessari per l'esecuzione del presente decreto sono iscritti ogni anno nel preventivo della Confederazione.

Per l'anno 1950, un credito suppletivo di 3 850 000 franchi è aperto a tale scopo al Consiglio federale.

Art. 4.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 26 settembre 1950.

Il Presidente: **Jacques Schmid.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 settembre 1950.

Il Presidente: **Haefelin.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 settembre 1950.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Leimgruber.

Assemblea federale

La sessione autunnale ordinaria delle Camere federali si è chiusa giovedì 5 ottobre 1950.

Una sessione straordinaria si aprirà martedì 24 ottobre 1950.

Decreto federale concernente i crediti per la conservazione e l'acquisto d'antichità nazionali e per la conservazione dei monumenti storici (Del 28 settembre 1950)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1950
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	40
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	12.10.1950
Date	
Data	
Seite	721-728
Page	
Pagina	
Ref. No	10 151 955

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.